

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 39, comma 10, della Legge Provinciale 09 dicembre 1991 n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore; modalità di svolgimento delle prove e criteri di valutazione. Sostituzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1074 dd. 12 maggio 2000 e s.m.

Il giorno **28 Novembre 2005** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA

Assenti:

MARGHERITA COGO
SILVANO GRISENTI
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", prevede, all'articolo 39, comma 11, il rilascio della qualifica di esperto accompagnatore, a seguito del superamento di un esame apposito.

Il medesimo comma fissa, quali i criteri per l'ammissione all'esame suddetto, l'aver esercitato l'attività venatoria per cinque anni senza essere incorsi in trasgressioni. Null'altro specifica.

Al fine di specificare, quindi, i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'art. 39, comma 10, della L.P. n. 24/1991, la Giunta Provinciale ha facoltà di intervenire per stabilirli con propria deliberazione. Tali requisiti sono stati stabiliti dalla Giunta l'ultima volta il 12 maggio 2000, con propria deliberazione n. 1074.

Si rende ora necessario procedere ad alcune modifiche dei criteri citati, alla luce dell'esperienza maturata dal 2000 ad oggi.

In particolare si ritiene, alla luce anche degli approfondimenti svolti con le strutture provinciali competenti, che, nel silenzio della legge, il periodo minimo di attività venatoria richiesto (5 anni), non deve essere continuativo, ben potendo essere l'esercizio venatorio discontinuo.

Quanto invece all'ulteriore presupposto dell' assenza di trasgressioni per cinque anni, fermo restando che vengono in rilievo solo gli illeciti accertati con provvedimento divenuto definitivo, si precisa che il requisito è riferito alle ultime 5 stagioni di caccia esercitate dal richiedente in provincia di Trento, siano esse continuative o meno e siano esse immediatamente precedenti alla scadenza della domanda di partecipazione all'esame in oggetto o meno.

Si precisa inoltre che:

- Le trasgressioni rilevanti ai sensi dell'art. 39, comma 11, sono quelle attinenti all'attività venatoria.
- La procedura di cui all'articolo 39 comma 11 viene attivata dal Servizio Foreste e Fauna entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale si svolgeranno le prove scritte degli esami, mentre il termine entro cui l'Ente gestore raccoglie le domande e le trasmette al Servizio Foreste e Fauna è fissato al 31 dicembre successivo.
- Il candidato può richiedere di sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore ai cervidi o ai bovini solo nel caso sia già in possesso di qualifica parziale, diversamente, dovrà sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore nella caccia agli ungulati senza alcuna limitazione nelle materie di esame.
- E' eliminata la possibilità di riammissione in apposita sessione di recupero nel caso in cui la prova orale abbia esito negativo.

Valutata l'esigenza di attivare in modo ottimale le procedure per il riconoscimento della qualifica di esperto accompagnatore già per il 2006, e in considerazione del fatto che il Servizio Foreste e Fauna con lettera dd. 20 ottobre 2005 n. prot. 14304 già proponeva all'Ente gestore il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di esame, previste dall'articolo 39, comma 11 della L.P. n. 24/1991, si indica, anche per il 2005, il giorno 31 dicembre quale termine entro cui l'Ente gestore trasmette, al Servizio Foreste e Fauna le domande, vistate dal titolare della gestione della riserva, per l'accesso agli esami per il riconoscimento della qualifica di "esperto accompagnatore".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1074 dd. 12 maggio 2000;
- visti gli atti citati in premessa;
- udita la relazione;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

A) di stabilire i seguenti requisiti e criteri per l'ammissione all'esame per il riconoscimento della qualifica di esperto accompagnatore, nonché per le modalità di svolgimento delle prove dell'esame medesimo:

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESPERTO ACCOMPAGNATORE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE PROVE

1. Il Servizio Foreste e Fauna, sentito l'Ente gestore in relazione all'esigenza di integrare gli elenchi degli "esperti accompagnatori", tenuto conto della situazione delle varie riserve di caccia, con riferimento ai programmi di prelievo alle medesime assegnati, attiva, entro il **30 settembre** dell'anno precedente a quello nel corso del quale si svolgeranno le prove scritte degli esami, la procedura prevista dall'articolo 39, comma 11 della L.P. n. 24/1991 e s.m. e fissa il numero massimo di candidati ammissibili alle prove orali per quel determinato anno e delle prove scritte tenuto conto del numero di "esperti" già riconosciuti ed operanti e del contingente di ungulati assegnato, per i quali è previsto l'accompagnamento obbligatorio.
2. Entro il **31 dicembre**, l'Ente gestore raccoglie presso le riserve di caccia e trasmette al Servizio Foreste e Fauna le domande, vistate dal titolare della gestione della riserva, per l'accesso agli esami per il riconoscimento della qualifica di "esperto accompagnatore", compilate sul modello predisposto dal Servizio medesimo nel quale il cacciatore deve dichiarare:
 1. di aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo di almeno 5 anni, anche non continuativi;
 2. di non essere incorso in trasgressioni nel corso degli ultimi 5 anni in cui ha esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento.
3. Contestualmente, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna un prospetto che indichi, distintamente per ciascuna riserva di caccia, nel rispetto del limite massimo fissato da parte del Servizio Foreste e Fauna, le esigenze, espresse in termini numerici, di ulteriori "esperti accompagnatori", tenuto conto del numero di "esperti" già riconosciuti ed operanti e del contingente di ungulati assegnato, per i quali è previsto l'accompagnamento obbligatorio.
4. **Il candidato può richiedere di sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore ai cervidi o ai bovidi solo nel caso sia già in possesso di qualifica parziale; diversamente, il candidato dovrà sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore nella caccia agli ungulati, senza alcuna limitazione nelle materie di esame.**
5. Il Servizio Foreste e Fauna predispone il calendario annuale delle prove d'esame che vertono sulle materie di seguito specificate:

- a) legislazione faunistico – venatoria;
- b) elementi di biologia e zoologia della fauna selvatica;
- c) gestione e conduzione della caccia agli ungulati;
- d) nozioni di ricerca di animali feriti;
- e) armi da caccia e loro uso;
- f) nozioni di pronto soccorso.

6. Le prove d'esame si articolano nel seguente modo:

- a) prova scritta, strutturata in forma di quiz a risposta multipla, con alcune domande giudicate fondamentali e vincolanti per il superamento della prova stessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi e regolamentari che disciplinano la caccia di selezione.

Qualora il candidato sia già in possesso di qualifica parziale, la commissione può differenziare i quiz a risposta multipla, secondo l'integrazione della qualifica richiesta dallo stesso candidato.

La commissione esaminatrice fissa il numero complessivo delle domande, la soglia per il superamento della prova e le domande giudicate fondamentali;

- b) prova orale, cui si è ammessi, sulla base dei criteri definiti al successivo punto 7, solo previo superamento della prova scritta e previa partecipazione, ad almeno due uscite pratiche di campo, ove organizzate dall'Ente gestore, da questo certificate con apposita scheda.

La prova si considera superata qualora, a giudizio della commissione, che tiene conto anche dell'esito delle uscite di campo, ove organizzate, il candidato abbia conseguito un punteggio positivo in tutte le materie.

7. Alla prova scritta di cui alla lettera a) del precedente punto 6, sono ammessi tutti i candidati che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39, comma 11 della L.P. n. 24/1991, abbiano presentato regolare domanda entro i termini indicati al punto 2.

In base agli esiti della prova scritta, la commissione di esame stila, per ogni riserva di caccia, una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la medesima. In caso di parità di punteggio, la commissione dà preferenza al candidato con il maggior numero di anni di attività venatoria.

Alla prova orale di cui alla lettera b) sempre del punto 6, sono ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dalla prova scritta, tanti candidati per ogni riserva di caccia quanti ne sono stati preventivamente indicati come necessari per quell'anno da parte dell'Ente gestore.

Nel caso in cui, a seguito della prova scritta, per una o più riserve non si raggiunga il numero di aspiranti esperti accompagnatori, preventivamente indicato dall'Ente gestore, questo ultimo provvede a ripartire le nuove disponibilità fino a raggiungere il numero predefinito dal Servizio Foreste e Fauna, a favore di altre riserve di caccia, sempre tenuto conto del numero di "esperti" già riconosciuti ed operanti e del contingente di ungulati assegnato, per i quali è previsto l'accompagnamento obbligatorio.

8. Qualora la graduatoria di merito non sia esaurita nel corso di un anno, il Servizio Foreste e Fauna può attivare, per gli anni successivi, sentito l'Ente gestore, nuove sessioni degli esami orali, fissando, entro il 30 settembre, il numero massimo di candidati ammessi e richiedendo all'Ente gestore medesimo di predisporre, entro il 31 dicembre, il nuovo prospetto che indichi le esigenze per riserva di caccia, tenuto conto del numero di "esperti" già riconosciuti ed operanti e del contingente di ungulati assegnato, per i quali è previsto l'accompagnamento obbligatorio.

La graduatoria di merito di cui al precedente punto 7 ha comunque una durata massima per i 2 anni successivi a quello della prova scritta.

9. In caso di esito negativo nella prova scritta o orale, il candidato che intenda essere riammesso ad una sessione d'esame deve ripresentare domanda con le medesime modalità e nei termini indicati al precedente punto 2 ed attendere comunque che la graduatoria di merito sia esaurita o venga a scadenza e che il Servizio Foreste e Fauna riattivi, sentito l'Ente gestore, una nuova procedura d'esame.
10. In caso di assenza alla prova scritta il candidato perde il diritto alla partecipazione agli esami, mentre in caso di assenza alla prova orale il candidato è riammesso, solo per una volta, ad una prova successiva purché trasmetta al Servizio Foreste e Fauna una nota giustificativa entro il giorno della prova non sostenuta.
11. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione ai candidati "esperti" nonché disporre di utili elementi di valutazione circa la preparazione pratica dei candidati, si valuta positivamente la possibilità che l'Ente gestore organizzi appositi corsi teorico – pratici basati sulle materie di cui al precedente punto 3, nonché alcune esercitazioni di campo relative alla caccia di selezione agli ungulati. Il Servizio Foreste e Fauna e l'Ente gestore concordano il modello delle schede di valutazione relative alle uscite di campagna che, raccolte presso il predetto Servizio, sono messe a disposizione della Commissione esaminatrice.
12. Anche per l'anno 2005, si indica il giorno 31 dicembre quale termine entro cui l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna le domande, viste dal titolare della gestione della riserva, per l'accesso agli esami per il riconoscimento della qualifica di "esperto accompagnatore", che si terranno nel corso del 2006.

B) di trasmettere all'Ente gestore la presente deliberazione, che annulla e sostituisce integralmente la precedente n. 1074 del 12 maggio 2000.

LMU

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO